



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 13/05/2011

COMUNE DI GALATONE

Modifiche Statuto comunale

All'art. 26 vengono aggiunti i seguenti commi:

comma 12 - Per la validità delle sedute consiliari in prima convocazione deve essere presente un numero di consiglieri pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati per Legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Eventuali frazioni si arrotondano all'unità superiore.

comma 13 - Tutte le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri partecipanti alla votazione.

In tutti gli articoli dello Statuto dove è previsto per l'approvazione della delibera "la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune" tale disposizione viene sostituita dalla seguente: "la maggioranza assoluta dei consiglieri partecipanti alla votazione"

L'art. 29 viene modificato nel seguente modo:

- a) La rubrica dell'articolo (Le maggioranze qualificate per il bilancio e gli altri adempimenti rilevanti) viene sostituita con (Le maggioranze qualificate).
- b) Il comma 1 viene interamente sostituito dal seguente: "Dovranno essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco, solo le delibere relative ad argomenti previsti da apposite disposizioni legislative"

Sopprimere gli articoli 19 e 20 relativi al Difensore Civico Comunale essendo stata tale figura soppressa, lettera a) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191;

Il comma 3 dell'art. 32 viene sostituito dal seguente: "Il Presidente del Consiglio viene eletto con la maggioranza assoluta dei partecipanti al voto".

Il comma 2 dell'art. 28 è sostituito dal seguente: "Il Consiglio ha competenza agli atti fondamentali previsti nel comma 2 dell'art. 42 del Dlgs. 267/2000."